CORTE D'APPELLO DI MILANO
Presidenza

Nota di Servizio n. 30 del 2026

Milano, data della firma digitale

Ai Presidenti dei Tribunali del Distretto
Al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano
Al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano
Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano
Ai Dirigenti Amministrativi dei sopraindicati uffici
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano
Agli altri Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Milano
Agli altri Ordini e collegi professionali interessati

A tutti i beneficiari, mediante pubblicazione sul sito internet della Corte di Appello di Milano

Oggetto: opposizioni ai decreti di pagamento ex artt. 84 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Istruzioni operative per gli uffici giudiziari del distretto, gli Ordini professionali e i beneficiari, nei settori civile e penale, in attuazione della circolare ministeriale del 25 luglio 2026: destinatari della comunicazione, onere di notificazione, definitività del decreto e documentazione per la richiesta di pagamento.

Con circolare del 25 luglio 2026, il Dipartimento per gli affari di giustizia ha chiarito che la disciplina dei termini per l'opposizione ai decreti di pagamento ha carattere unitario ed è applicabile ai provvedimenti emessi sia nel settore civile sia nel settore penale. Il termine breve di trenta giorni decorre dalla notificazione del decreto (artt. 325 e 326 del Codice di procedura civile, c.p.c., e Cass. civ., Sez. I, 27 settembre 2023, n. 27478, richiamati dalla circolare). Se il decreto è notificato a più soggetti legittimati, esso diviene definitivo, ai fini della liquidazione, con il decorso di trenta giorni dalla data dell'ultima notificazione senza opposizioni. In mancanza di notificazione, si applica il termine di sei mesi dalla pubblicazione previsto dall'art. 327 c.p.c., come affermato da Cass. civ., Sez. II, sentenza 28 marzo 2026, n. 7430, relativa all'opposizione alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e richiamata dalla circolare, che ne estende il principio ai decreti di pagamento. La mera comunicazione del decreto non è idonea a far decorrere il termine per l'opposizione. Le fatture emesse dai beneficiari su decreti di liquidazione non ancora esecutivi non sono ammesse e saranno rifiutate. Tale limite trova corrispondenza nel funzionamento dei sistemi informatici, comune ai settori civile e penale, per cui il beneficiario emette la fattura elettronica, tramite il Sistema di Interscambio, solo dopo che l'istanza abbia raggiunto, sull'applicativo Istanza Web del Portale LSG, lo stato di «provvedimento lordo esecutivo» (Manuale utente SGI SIAMM – Istanza Web, versione 1.6 del 1° settembre 2026, pag. 36).

Si precisa che l'art. 168, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 qualifica senza condizioni come titolo provvisoriamente esecutivo il decreto di pagamento del compenso agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia, nel processo civile. Nel processo penale la stessa qualificazione è invece subordinata dall'art. 168, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002, alla sussistenza del segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato al momento della comunicazione, condizione che risulta di norma già venuta meno nei decreti emessi contestualmente alla pronuncia del provvedimento che

chiude la fase, ai sensi dell'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002. Analoga previsione di provvisoria esecutività non è in ogni caso contenuta nell'art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, relativo al compenso del difensore, il cui decreto costituisce titolo di pagamento, ai sensi dell'art. 171 del d.P.R. n. 115/2002, solo una volta divenuto definitivo, tanto nel civile quanto nel penale. Al fine di assicurare uniformità di trattamento e ridurre il rischio di ripetizione in caso di opposizione accolta, si raccomanda che la richiesta di pagamento sia avviata solo a definitività raggiunta per tutte le categorie di beneficiari, ivi compresi gli ausiliari del magistrato, senza avvalersi, nei casi in cui sussista, della facoltà di anticipazione che l'art. 168, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 riserverebbe a questi ultimi nel processo civile e, nei limiti indicati, nel processo penale, criterio già adottato dalla Corte d'Appello di Milano per i propri uffici.

Tale ricostruzione, per quanto riguarda il difensore, trova conferma in Cass. civ., Sez. II, sentenza 28 marzo 2026, n. 7440, che qualifica il decreto di pagamento del compenso al difensore come titolo di pagamento della spesa, ai sensi dell'art. 171 del d.P.R. n. 115/2002, una volta divenuto definitivo perché non opposto ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 o perché il provvedimento che ha deciso l'opposizione non è più impugnabile. La Corte dichiara inoltre inammissibile l'ingiunzione ove il difensore chieda il pagamento del proprio compenso attraverso le vie ordinarie di tutela del credito, dovendo egli osservare esclusivamente il procedimento disciplinato dal d.P.R. n. 115/2002.

L'accertamento della definitività del decreto segue, per tutte le categorie di beneficiari, il medesimo criterio nel settore civile e nel settore penale, poiché l'opposizione disciplinata dagli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115/2002 conserva natura civilistica anche quando il decreto opposto sia stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, per effetto del rinvio operato dall'art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, al rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies e seguenti c.p.c., che, per effetto delle modifiche apportate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ha sostituito il previgente rito sommario. Le modalità operative di accertamento della definitività divergono tuttavia tra i due settori in ragione del diverso grado di informatizzazione dei rispettivi fascicoli, come precisato nelle disposizioni che seguono per le cancellerie civili e per le cancellerie penali.

Cancellerie civili

Dopo l'emissione del decreto di pagamento, la cancelleria provvede alla comunicazione prevista dall'art. 168, comma 2, ovvero dall'art. 82, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002, secondo la categoria di beneficiario. La comunicazione è eseguita al beneficiario e alle parti costituite presso il domicilio digitale del rispettivo difensore, nonché al Pubblico Ministero ove parte del procedimento. Il biglietto di cancelleria contiene il testo integrale del decreto, come prescritto dall'art. 45, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Non è dovuta la comunicazione alle parti personalmente. Tale soluzione è conforme all'indicazione resa dalla Direzione generale della giustizia civile con nota 12 maggio 2016, n. 0087917/U, secondo cui la notifica, o comunicazione, del decreto alle parti va eseguita presso il difensore e non personalmente, trattandosi di ipotesi eccezionale che richiede un'espressa previsione di legge, assente nell'art. 82, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002, e restando pertanto applicabili le regole generali dell'art. 170 c.p.c. Tale comunicazione, in coerenza con le indicazioni di cui alla circolare ministeriale richiamata, non fa decorrere il termine per l'opposizione né consente da sola di considerare il decreto definitivo, e nel suo testo la cancelleria ne dà avvertenza. La notificazione idonea a far decorrere il termine breve resta atto di iniziativa della parte, ai sensi dell'art. 285 c.p.c., e la cancelleria non vi provvede d'ufficio. Si applica pertanto quanto segue, per tutte le categorie di beneficiari.

- Il beneficiario che sia avvocato provvede, con onere e iniziativa propri, alla notificazione del decreto alle parti del procedimento nei modi di legge (artt. 285, 325 e 326 c.p.c.), eseguendola

alle parti costituite presso il procuratore costituito, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., personalmente alle sole parti non costituite, nonché al Pubblico Ministero ove parte del procedimento.

- decorso il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima notificazione senza che risulti proposta opposizione, l'avvocato deposita nel fascicolo telematico, con le modalità del processo civile telematico, la prova delle avvenute notificazioni (relata, ovvero ricevuta di accettazione e di consegna della notificazione a mezzo PEC), unitamente alla propria dichiarazione, resa dopo il decorso di trenta giorni dalla data dell'ultima notificazione, di non aver ricevuto la notificazione di alcuna opposizione avverso il decreto, secondo il modello allegato. Le ricevute di accettazione e di consegna devono essere depositate nel loro formato nativo «.eml» (ovvero «.msg»), secondo le vigenti specifiche tecniche del processo civile telematico (artt. 16, comma 1, e 26, comma 5, del provvedimento del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati pubblicato il 7 agosto 2024 ed efficace dal 30 settembre 2024, adottato ai sensi dell'art. 34, comma 1, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, e sostitutivo di quello del 16 aprile 2014), non essendo idoneo allo scopo il deposito delle sole ricevute in formato PDF (Cass. civ., Sez. III, ordinanza 8 giugno 2023, n. 16189).

- gli altri beneficiari possono avvalersi, a proprie spese e con propria iniziativa, della notificazione tramite ufficiale giudiziario. La copia del decreto da notificare è estratta dal fascicolo informatico e attestata conforme direttamente dal beneficiario, ove questi rientri tra i soggetti indicati dall'art. 196-octies delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile (tra cui il consulente tecnico), ovvero, negli altri casi, è estratta e attestata conforme dalla cancelleria su richiesta del beneficiario. Depositano la relativa prova, decorso il termine di trenta giorni, con le medesime modalità telematiche e la medesima dichiarazione.

- ricevuta tale documentazione, la cancelleria, verificata l'assenza di opposizioni iscritte, forma la documentazione per la richiesta di pagamento, senza necessità di ulteriore attestazione, la definitività risultando dalla prova delle notificazioni e dalla dichiarazione del beneficiario.

- in assenza del deposito di cui sopra, il decreto è considerato definitivo, ai soli fini della liquidazione, decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione, tenuto conto dell'eventuale sospensione dei termini processuali. La cancelleria annota tale termine nel fascicolo, ne verifica il decorso e lo attesta secondo il modello allegato, prima di formare la documentazione per il pagamento.

- non devono essere utilizzate attestazioni fondate sul mero decorso di trenta giorni dalla comunicazione del decreto.

Raggiunta la definitività secondo quanto sopra, la cancelleria forma un unico file PDF contenente gli atti necessari alla richiesta di pagamento, lo acquisisce al fascicolo telematico con l'annotazione «DOCUMENTAZIONE PER ISTANZA DI PAGAMENTO LSG-SIAMM» e lo comunica al beneficiario secondo le modalità in uso presso ciascun ufficio, in conformità a quanto previsto dalla nota di servizio n. 38/2023, reperibile nel sito web della Corte d'Appello di Milano, nelle parti non incompatibili con la presente nota. Il file comprende il decreto di pagamento e, alternativamente, la prova delle notificazioni con la dichiarazione del beneficiario ovvero, in mancanza di notificazione, l'attestazione della cancelleria sul decorso del termine di sei mesi, oltre all'ulteriore documentazione necessaria per la specifica categoria di beneficiario. L'attestazione della cancelleria è dunque richiesta soltanto quando la definitività dipende dal decorso di un termine il cui monitoraggio grava sull'ufficio. Non devono essere utilizzate la dicitura «DECRETO DI LIQUIDAZIONE NON OPPOSTO» né attestazioni di passaggio in giudicato fondate sul decorso di trenta giorni dalla comunicazione.

Ricevuto il file, il beneficiario presenta la richiesta di pagamento sulla piattaforma LSG-SIAMM – Istanza Web e lo allega unitamente agli ulteriori documenti richiesti per la propria categoria. Qualora, prima del pagamento, risulti proposta opposizione o sia emesso un provvedimento di sospensione,

revoca o modifica, la richiesta non può essere ulteriormente lavorata sulla base della precedente documentazione. Il beneficiario si attiene alle successive comunicazioni dell'ufficio e, ove necessario, integra o rinnova la richiesta di pagamento. Le presenti istruzioni modificano, limitatamente alla fase successiva all'emissione del decreto, la nota di servizio n. 38/2023 e le relative linee guida per le liquidazioni civili comunicate nel 2023, delle quali sostituiscono le indicazioni relative alla verifica del passaggio in giudicato, alla dicitura «DECRETO DI LIQUIDAZIONE NON OPPOSTO» e al collegamento tra la comunicazione di cancelleria e il decorso del termine di opposizione. Restano ferme le altre disposizioni compatibili.

Cancellerie penali

Nel settore penale la presentazione delle istanze di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori e agli ausiliari del magistrato deve avvenire, quale regola generale, in via telematica, ai sensi dell'art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e del provvedimento del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia del 6 ottobre 2020, che ne ha disciplinato le modalità tecniche di deposito estendendo l'obbligo, per quanto qui rileva, anche al processo penale. A far data dal 1° luglio 2026, tale deposito telematico avviene fin dall'origine mediante l'applicativo Istanza Web del Portale LSG (lsg.giustizia.it), dal quale l'istanza è importata dall'ufficio nel nuovo applicativo SPEdiGIUS, che ha sostituito l'applicativo ARSPG integrato nel sistema SIAMM per effetto della circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia dell'8 maggio 2026, e che gestisce il procedimento di liquidazione delle spese di giustizia, dalla presa in carico dell'istanza fino all'emissione del decreto di pagamento in formato digitale, alla successiva fase di elaborazione contabile ed alla gestione della fatturazione. Il beneficiario segue su Istanza Web lo stato di avanzamento dell'istanza. Nel settore civile, invece, l'istanza di liquidazione è depositata nel fascicolo telematico e Istanza Web è utilizzato dal beneficiario soltanto per la richiesta di pagamento, dopo che la cancelleria gli abbia comunicato la documentazione attestante la definitività del decreto, come indicato nel paragrafo dedicato alle cancellerie civili.

Costituisce eccezione alla regola generale ora enunciata l'ipotesi delle istanze presentate e liquidate in udienza, in forma cartacea, con decreto di pagamento pronunciato contestualmente al provvedimento che chiude la fase ai sensi dell'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002. In tal caso l'obbligo di presentazione telematica è assolto dal beneficiario dopo la fase analogica svoltasi in udienza, mediante il tempestivo caricamento su SPEdiGIUS dell'istanza e del provvedimento di liquidazione, ai fini della formazione del fascicolo digitale e dell'avvio delle successive fasi di comunicazione e notificazione. Il beneficiario ha interesse a provvedere con la massima tempestività, poiché, stante l'obbligo di presentazione e gestione telematica delle istanze e dei decreti di pagamento, in mancanza del caricamento la procedura di pagamento, che deve necessariamente seguire modalità digitali e telematiche, non può avere corso.

La pronuncia del decreto in udienza, ai sensi dell'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002, equivale, al pari della lettura del dispositivo nei casi ordinari, alla pubblicazione di cui all'art. 133 c.p.c., e rileva pertanto ai soli fini del termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. Essa non equivale a notificazione e non fa decorrere, da sola, il termine breve di trenta giorni, che presuppone in ogni caso la notificazione nelle forme di legge, indipendentemente dalla presenza delle parti in udienza (Cass. civ., Sez. III, sentenza 19 settembre 2014, n. 19743, e Cass. civ., Sez. VI, ordinanza 24 marzo 2021, n. 8222). Fa eccezione la disciplina dei decreti degli interpreti e dei traduttori, illustrata più oltre.

Per i soggetti presenti alla pronuncia del decreto in udienza, la comunicazione di cui all'art. 168, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 115/2002 risulta superflua, avendo essi acquisito conoscenza legale del provvedimento con la lettura in udienza. La cancelleria dà atto nel verbale dei soggetti presenti alla pronuncia, ai quali il decreto non viene separatamente comunicato, fermo restando l'obbligo di

comunicazione secondo le modalità ordinarie nei confronti dei soggetti non presenti. Resta in ogni caso necessaria, per tutti i soggetti legittimati, la notificazione nelle forme di legge ai fini della decorrenza del termine breve di trenta giorni di cui al paragrafo che precede. Anche a tal riguardo fa eccezione la disciplina dei decreti degli interpreti e dei traduttori, illustrata più oltre.

Gli uffici del distretto potranno valutare, secondo le rispettive organizzazioni e previa interlocuzione con i Presidenti delle sezioni interessate, il coinvolgimento del personale dell'Ufficio per il processo nella predisposizione della *bozza* del decreto di liquidazione, anche indipendentemente dall'utilizzo diretto di SPEdiGIUS, e nel caricamento su SPEdiGIUS del decreto sottoscritto in forma cartacea dal magistrato. La Corte d'Appello sperimenterà tale modello presso i propri uffici e ne darà notizia degli esiti.

Dopo l'emissione del decreto di pagamento, la cancelleria provvede alla comunicazione prevista dall'art. 82, comma 3, e dall'art. 168, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 115/2002, ferma restando, secondo la circolare ministeriale richiamata e il principio affermato da Cass. civ., Sez. II, sentenza 28 marzo 2026, n. 7430 in tema di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'inidoneità della comunicazione a far decorrere il termine breve. La comunicazione è eseguita a mezzo del sistema delle notificazioni telematiche penali o comunque a mezzo posta elettronica certificata al beneficiario, al Pubblico Ministero e alle parti private presso il rispettivo difensore. Alla comunicazione è allegato il testo integrale del decreto, in coerenza con l'art. 45, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, applicabile in ragione della natura civilistica della procedura di opposizione, così da consentire al beneficiario di disporre della copia da notificare. Non è dovuta la comunicazione alle parti personalmente. Tale soluzione è conforme all'indicazione resa dalla Direzione generale della giustizia civile con nota 12 maggio 2016, n. 0087917/U, secondo cui la notifica, o comunicazione, del decreto alle parti va eseguita presso il difensore e non personalmente, non prevedendo l'art. 82, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002, la comunicazione alle parti personalmente, ipotesi eccezionale che richiede un'espressa previsione di legge, ed è coerente con il criterio dell'art. 157-bis del codice di procedura penale (c.p.p.), che per le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima individua quale destinatario il difensore. Restano esclusi dalla comunicazione i soggetti presenti alla pronuncia del decreto in udienza, ai quali essa non è dovuta per le ragioni indicate in premessa. Nel testo della comunicazione la cancelleria avverte che essa non fa decorrere il termine per l'opposizione né consente da sola di considerare il decreto definitivo. La notificazione idonea a far decorrere il termine breve resta atto di iniziativa della parte interessata, ai sensi dell'art. 285 c.p.c., e la cancelleria non vi provvede d'ufficio, non risultando, neppure per il settore penale, una previsione che le attribuisca un autonomo onere di notificazione. Non essendo il fascicolo penale interamente informatizzato secondo le modalità proprie del processo civile telematico, si applica quanto segue, per tutte le categorie di beneficiari.

- Il beneficiario utilizza la copia del decreto allegata alla comunicazione della cancelleria ovvero, in alternativa e ove la piattaforma lo consenta, ne estrae copia da SPEdiGIUS. Ove non disponga della copia, in particolare quando il decreto sia stato pronunciato in udienza e non gli sia stato perciò comunicato, ne chiede copia alla cancelleria.

- Il beneficiario che sia avvocato può provvedere, con onere e iniziativa propri, alla notificazione del decreto in proprio, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, a tutti i soggetti ai quali la legge riconosce la legittimazione a proporre opposizione, e dunque al Pubblico Ministero e alle parti private presso il rispettivo difensore, attestando la conformità della copia informatica all'originale ai sensi dell'art. 196-octies delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.

- Gli altri beneficiari possono avvalersi, a proprie spese e con propria iniziativa, della notificazione tramite ufficiale giudiziario. La copia del decreto da notificare, allegata alla comunicazione della

cancelleria ovvero estratta da SPEdiGIUS ove la piattaforma lo consenta, è attestata conforme direttamente dal beneficiario, ove questi rientri tra i soggetti indicati dall'art. 196-octies delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile (tra cui il consulente tecnico), applicabile anche in questo caso per la natura civilistica della procedura di opposizione già precisata in premessa, ovvero, negli altri casi, è estratta e attestata conforme dalla cancelleria su richiesta del beneficiario.

- Decorso il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima notificazione senza che risulti proposta opposizione, il beneficiario trasmette, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'ufficio che ha emesso il decreto (per gli uffici della Corte d'Appello di Milano: liquidazioni.ca.milano@giustiziacert.it), la prova delle avvenute notificazioni, unitamente alla propria dichiarazione, resa dopo il decorso di trenta giorni dalla data dell'ultima notificazione, di non aver ricevuto la notificazione di alcuna opposizione avverso il decreto, secondo il modello allegato. Anche in questo caso le ricevute di accettazione e di consegna della notificazione a mezzo PEC devono essere allegate nel medesimo formato nativo «.eml» (ovvero «.msg») indicato per le cancellerie civili, e non in formato PDF.

- Ricevuta tale documentazione, l'ufficio, verificata l'assenza di opposizioni iscritte, registra l'esecutività del decreto e forma la documentazione necessaria per la successiva procedura di pagamento, senza necessità di ulteriore attestazione.

- In assenza della trasmissione di cui sopra, il decreto è comunque considerato definitivo, ai soli fini della liquidazione, decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione, tenuto conto dell'eventuale sospensione dei termini processuali. L'ufficio annota tale termine, ne verifica il decorso e lo attesta secondo il modello allegato, prima di formare la documentazione per il pagamento.

- Non devono essere utilizzate attestazioni fondate sul mero decorso di trenta giorni dalla comunicazione del decreto. Fa eccezione la disciplina dei decreti degli interpreti e dei traduttori, illustrata nei capoversi seguenti.

- Fanno eccezione ai criteri che precedono i decreti di pagamento dei compensi degli interpreti e dei traduttori nominati ai sensi dell'art. 143 c.p.p. Tali compensi sono esclusi dalle spese ripetibili dall'art. 5, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 115/2002, in attuazione dell'art. 4 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, e restano definitivamente a carico dell'Erario indipendentemente dall'esito del procedimento. Le parti private non possono quindi essere chiamate a sopportarli e non hanno un interesse patrimoniale a proporre opposizione, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, avverso il relativo decreto. Il criterio della titolarità, almeno in potenza, del rapporto di debito oggetto della liquidazione, su cui si fonda la nota della Direzione generale della giustizia civile 12 maggio 2016, n. 0087917/U (Cass. civ., Sez. Un., sentenza 29 maggio 2012, n. 8516), non ricorre per tali parti, mentre il pubblico ministero resta destinatario del decreto a tutela dell'interesse pubblico alla corretta liquidazione.

- Per tali decreti la cancelleria esegue la comunicazione prevista dall'art. 168, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 115/2002 nei soli confronti del beneficiario e del pubblico ministero e non la esegue nei confronti delle parti private. Il termine di trenta giorni per l'opposizione decorre dalla lettura del decreto in udienza, ai sensi dell'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002, per i soggetti presenti alla lettura, ovvero dalla comunicazione eseguita dalla cancelleria, per i decreti emessi fuori udienza e per i soggetti non presenti alla lettura. Quando i destinatari sono più di uno, il termine decorre dalla data dell'ultima comunicazione. Non è richiesta alcuna notificazione a cura del beneficiario, né la trasmissione di prove di notificazione o di dichiarazioni. Decorsi trenta giorni dalla data così individuata senza che risulti iscritta opposizione, la cancelleria accerta la

definitività del decreto, annota nel fascicolo la data da cui il termine è decorso e forma la documentazione per il pagamento secondo il modello di attestazione allegato (alternativa B).

- Tale indicazione è adottata in via provvisoria, fino alla risposta al quesito che sarà sottoposto al Dipartimento per gli affari di giustizia, e potrà essere confermata, modificata o revocata con successiva disposizione. Essa si fonda sulla previsione della sola comunicazione al pubblico ministero negli artt. 83, comma 3, e 168, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, nonché sulla circostanza che l'art. 170 del medesimo decreto e l'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 non indicano alcun termine per l'opposizione né il suo momento iniziale. Per tutte le altre categorie di ausiliari e per i difensori resta ferma la disciplina ordinaria dei capoversi che precedono.
- Qualora risulti proposta opposizione o sia adottato un provvedimento di sospensione, revoca o modifica, la cancelleria ne dà immediata comunicazione agli uffici competenti per la liquidazione e il pagamento.

Restano ferme le precedenti disposizioni organizzative compatibili con la presente nota. I Presidenti dei Tribunali e i Dirigenti amministrativi assicurano l'uniforme applicazione delle istruzioni ministeriali a tutte le categorie di beneficiari. Gli Ordini professionali sono invitati a dare la più ampia diffusione della presente nota ai propri iscritti.

I Presidenti dei Tribunali del Distretto vorranno curare la diramazione della presente nota ai Giudici di Pace del rispettivo circondario, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano agli Uffici di Sorveglianza del Distretto. Per le valutazioni e le determinazioni di competenza la presente nota è trasmessa al Procuratore Generale della Repubblica, anche quale ufficio requirente di vertice distrettuale delle Procure, alle Procure della Repubblica del Distretto.

La circolare del Ministero della Giustizia del 25 luglio 2026 è consultabile al seguente indirizzo:

https://www.giustizia.it/giustizia/page/en/provvedimento_ministeriale_selezionato?contentId=SDC1517102

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Nicola Stellato

NICOLA STELLATO
15.10.2026 16:35:10
GMT+02:00

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Giuseppe Ondei

GIUSEPPE
ONDEI
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
16.10.2026
10:23:14
GMT+02:00

Allegato – Modelli di attestazione dell'ufficio e di dichiarazione del beneficiario

A) Attestazione dell'ufficio (da allegare al decreto, nei soli casi in cui il monitoraggio del termine grava sull'ufficio). Con riferimento al decreto di pagamento cui la presente è allegata, si attesta che [Alternativa A] è decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione, di cui all'art. 327 del Codice di procedura civile, tenuto conto dell'eventuale sospensione dei termini processuali, ovvero [Alternativa B, per i decreti degli interpreti e dei traduttori nominati ai sensi dell'art. 143 c.p.p.] è decorso il termine di trenta giorni dalla lettura in udienza o dall'ultima comunicazione al beneficiario e al pubblico ministero, senza che risultino iscritte opposizioni. Il decreto è pertanto da considerarsi definitivo ai soli fini della liquidazione, anche ove si tratti di decreto di cui all'art. 168 del d.P.R. n. 115/2002.

Luogo e data _____

Il Funzionario/Cancelliere

B) Dichiarazione del beneficiario (da trasmettere, dopo il decorso di trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente alla prova delle notificazioni). Il/La sottoscritto/a _____, beneficiario del decreto di pagamento allegato, dichiara che il decreto è stato notificato a tutti i soggetti legittimati all'opposizione, come da prova allegata, l'ultima notificazione essendo stata eseguita in data _____, e che, decorso il termine di trenta giorni da tale data, non ha ricevuto la notificazione di alcuna opposizione avverso il decreto.

Luogo e data _____

Il beneficiario
